



COMUNE DI ARGENTA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TUTELA LEGALE
DEI DIPENDENTI E DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 30/09/2025

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1	Oggetto e finalità	pag. 3
ART. 2	Ambito di applicazione	pag. 3
ART. 3	Principi generali, condizioni e limiti	pag. 3
ART. 4	Conflitto di interessi	pag. 3

CAPO II

TUTELA LEGALE DEI DIPENDENTI

ART. 5	Principi generali	pag. 4
ART. 6	Presupposti per la concessione della tutela legale	pag. 4
ART. 7	Procedimento per la concessione del patrocinio legale	pag. 5
ART. 8	Procedimento per il rimborso delle spese legali	pag. 6

CAPO III

TUTELA LEGALE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI

ART. 9	Principi generali	pag. 7
ART. 10	Norma di rinvio	pag. 7

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento, in attuazione e nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, disciplina i presupposti, le modalità e le procedure per l'ammissione al patrocinio legale o al rimborso delle spese legali a favore dei dipendenti e degli amministratori del Comune di Argenta che siano coinvolti in procedimenti giudiziari per responsabilità civile, amministrativo - contabile o penale promossi nei loro confronti in conseguenza di atti o fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio, all'adempimento dei compiti d'ufficio o all'assolvimento di obblighi istituzionali.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica al personale dell'Ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, al Segretario Generale, nonché agli amministratori.
2. La tutela legale non spetta per i procedimenti di qualsiasi natura avviati dal dipendente o dall'amministratore nei confronti del Comune di Argenta o di terzi, ovvero in cui il dipendente o l'amministratore siano attori o ricorrenti e non convenuti.
3. La tutela legale non spetta ai soggetti esterni al Comune di Argenta, anche se componenti di commissioni e organi consultivi, di valutazione o di controllo, ancorché obbligatori per legge, né a collaboratori esterni, lavoratori interinali, lavoratori socialmente utili o consulenti dell'Ente.

ART. 3 – PRINCIPI GENERALI, CONDIZIONI E LIMITI

1. L'istituto della tutela legale trova applicazione qualora non sussista conflitto d'interessi con il Comune di Argenta, e comunque anche in funzione della tutela dei diritti e interessi dell'Ente.
2. L'assunzione a carico del Comune di Argenta degli oneri di difesa dei dipendenti e degli amministratori nei procedimenti giudiziari che li riguardano è consentita solo quando sia possibile imputare all'Ente gli effetti degli atti o fatti oggetto del procedimento di responsabilità, in quanto compiuti nell'esercizio delle attribuzioni del dipendente o dell'amministratore, risultando un nesso di strumentalità tra la condotta contestata e l'adempimento del dovere proprio dell'interessato, con esclusione dei casi in cui la condotta stessa sia estranea ai compiti ed alle funzioni che la legge attribuisce al Comune.

ART. 4 – CONFLITTO DI INTERESSI

1. Si configura conflitto di interessi allorché il soggetto richiedente la tutela legale abbia adottato un atto o posto in essere un comportamento in violazione di legge con colpa grave ovvero abbia trascurato o disatteso il perseguimento dei fini pubblici dell'Ente per interessi personali o di terzi, anche a prescindere dal verificarsi di danni patrimoniali o di immagine per il Comune di Argenta.
2. Ferma restando la necessità di una specifica valutazione del caso concreto, a titolo esemplificativo, si ha comunque conflitto di interessi nei seguenti casi:
 - a) segnalazione o attivazione da parte del Comune di Argenta del procedimento giudiziario nei confronti del dipendente o dell'amministratore;
 - b) intervento di persona offesa o costituzione di parte civile del Comune di Argenta nei confronti del dipendente o dell'amministratore;
 - c) possibile rilevanza disciplinare della condotta contestata;
 - d) violazione dell'obbligo di astensione, in caso di conflitto di interessi, di cui all'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. L'assenza della situazione di conflitto di interessi è valutata con riferimento alla situazione nota al tempo della presentazione dell'istanza di ammissione alla tutela. Tale condizione deve persistere durante tutto il periodo di durata della vicenda giudiziaria.

4. La valutazione iniziale circa la possibile esistenza di conflitto di interessi, non pregiudica il successivo rimborso laddove, all'esito del procedimento giudiziario e a fronte di rinnovata istanza dell'interessato, risulti definitivamente insussistente la situazione di conflitto inizialmente ravvisata.

5. La sussistenza di conflitto di interessi non richiede necessariamente di essere formalizzata con un provvedimento, potendo esso essere palesato anche con una semplice nota interna.

6. In ogni caso, pur essendo l'assoluzione penalistica nel merito un indefettibile presupposto per il riconoscimento del diritto al rimborso, l'Ente, avuto riguardo alla motivazione della sentenza penale e all'accertamento dei fatti ivi contenuto, deve sempre verificare che non residuino profili di responsabilità in capo al dipendente o amministratore, con conseguente persistenza di conflitto di interessi.

CAPO II

TUTELA LEGALE DEI DIPENDENTI

ART. 5 – PRINCIPI GENERALI

1. La tutela legale per i dipendenti è riconosciuta attraverso il *patrocinio legale*, laddove l'ente assume a proprio carico direttamente gli oneri di difesa fin dall'inizio del procedimento con la nomina di un difensore di comune gradimento (sempre che non sussista conflitto di interessi nei termini di cui al precedente articolo 4) ovvero per mezzo del *rimborso delle spese legali* alla conclusione del procedimento.

ART. 6 – PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE DELLA TUTELA LEGALE

1. Ai fini della concessione della tutela legale devono sussistere le seguenti principali condizioni:

- a) che l'interessato abbia tempestivamente e compiutamente informato il Comune di Argenta del procedimento che lo riguarda;
- b) che il Comune abbia ritenuto che non sussista conflitto di interessi;
- c) che il Comune abbia nominato un legale di comune gradimento ovvero abbia espresso il proprio gradimento sul difensore e sull'eventuale consulente tecnico indicati dall'interessato.

2. L'assunzione degli oneri di tutela legale da parte del Comune di Argenta è limitata alle spese per un solo difensore e a quelle per una eventuale consulenza tecnica. Sono a carico del dipendente le spese relative al difensore o al consulente tecnico eventualmente nominato dall'interessato a supporto di quello sul quale l'Ente ha espresso il gradimento.

3. Il difensore e l'eventuale consulente suo ausiliario non devono trovarsi in conflitto di interessi con il Comune di Argenta e sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni circostanza che possa costituire ragione di incompatibilità, sia con l'Ente che con il proprio assistito, ai fini di una corretta prosecuzione dell'incarico.

4. L'istituto della tutela legale o del rimborso delle spese legali non è applicabile per i procedimenti diversi da quelli direttamente volti all'accertamento di responsabilità civili, contabili o penali (quali, ad esempio, i procedimenti di mediazione e di accertamento tecnico preventivo), salvo che essi costituiscano condizioni di procedibilità degli stessi giudizi di responsabilità.

5. Fermi i criteri di liquidazione dei compensi forensi stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e sue modificazioni o integrazioni) e salvi gli oneri di consulenza tecnica, il Comune riconosce il rimborso delle spese di tutela legale solo se adeguatamente giustificate dal difensore e dal consulente suo ausiliario mediante apposita relazione riepilogativa da allegare alla richiesta di liquidazione; in ogni caso, non sono riconosciuti importi superiori ai valori minimi indicati nelle tabelle allegate al D.M. 55/2014.

6. La concessione del rimborso delle spese legali è condizionata, oltre che alla previa comunicazione di cui al precedente punto 1, nei termini ivi indicati, dal ricorrere contestuale dei seguenti ulteriori presupposti:

- a) rapporto organico o di servizio;
 - b) connessione diretta - nesso di strumentalità - dei fatti e degli atti oggetto del procedimento con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali;
 - c) sentenza e/o provvedimento definitivi, che abbiano escluso la responsabilità, in sede penale, civile, amministrativa in ordine ai fatti addebitati, ovvero, nel caso di indagini penali il provvedimento di archiviazione; in quest'ultimo caso, il Comune di Argenta si riserva il diritto alla ripetizione di quanto rimborsato qualora lo stesso procedimento venga successivamente riavviato; nel caso di indagini penali o di giudizi amministrativo - contabili sono esclusi dal rimborso delle spese legali i casi di prescrizione, estinzione, fasi preliminari e decisioni in rito; con specifico riferimento ai soli giudizi amministrativo - contabili sono esclusi dal rimborso gli oneri sostenuti in caso di archiviazione;
 - d) congruità dell'importo richiesto a titolo di rimborso secondo le regole ed i limiti previsti dal presente Regolamento;
 - e) assenza di conflitto di interessi tra il Comune di Argenta e l'interessato secondo quanto previsto dall'articolo 4 del presente Regolamento;
 - f) fattura dettagliata-analitica, già liquidata e quietanzata dall'avvocato del richiedente;
7. Il Comune assume a proprio carico le spese di difesa per la fase di indagini preliminari conclusasi con archiviazione ai sensi dell'art. 408 c.p.p. laddove sia possibile escludere profili di responsabilità - anche ad altro titolo - del dipendente. Nei casi di archiviazione ai sensi dell'art. 411 c.p.p. la tutela legale è concessa a condizione che il tenore della relativa pronuncia consenta di escludere qualsiasi profilo di responsabilità dell'interessato, salve le valutazioni del Comune di Argenta sulla sussistenza di eventuale conflitto di interessi.
8. Ai fini dell'applicazione dell'istituto della tutela legale, l'assoluzione ex art.530, comma 1, c.p.p. rileva, salva verifica di assenza di conflitto di interessi con particolare riferimento ad eventuale rilevanza disciplinare della condotta contestata, solo se pronunciata perché:
- a) il fatto non sussiste;
 - b) l'imputato non lo ha commesso;
 - c) il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato.

Negli altri casi di assoluzione previsti dall'art. 530, commi 1 e 2, c.p.p., la competente struttura valuterà la sussistenza dei presupposti per concedere la tutela legale.

Le sentenze di proscioglimento con formule meramente processuali non liberatorie (quali ad esempio quelle per prescrizione e amnistia) e le pronunce di patteggiamento non danno titolo al rimborso delle spese legali.

ART. 7 – PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO LEGALE

1. Il dipendente che intenda usufruire del patrocinio legale, prima di conferire qualsivoglia incarico difensivo, è tenuto a far pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Argenta (che provvederà ad effettuare una protocollazione riservata), nel termine di 15 giorni dalla conoscenza di uno dei procedimenti di cui all'articolo 1 comma 1, una comunicazione scritta alla quale deve essere allegato l'atto ricevuto dall'interessato (ovvero un'autocertificazione in caso di impossibilità immediata di reperimento), con l'indicazione del difensore e dell'eventuale consulente tecnico che egli intende nominare.

2. Con tale istanza, il dipendente:

- a) comunica immediatamente e in via riservata al Dirigente della struttura di assegnazione (in caso di Dirigente, al Segretario Generale, in caso di Segretario Generale al Sindaco) e per conoscenza ai servizi Personale e Economato, ogni atto relativo al procedimento giudiziario che lo riguarda;
- b) indica se il procedimento giudiziario a su carico comprende una richiesta di risarcimento danni nei suoi confronti, onde consentire ai competenti uffici l'eventuale attivazione delle relative coperture assicurative del Comune;
- c) allega copia dell'atto giudiziario o di ogni altra documentazione in merito al procedimento giudiziario che lo riguarda;
- d) indica il nominativo del legale prescelto e dell'eventuale consulente tecnico di parte, allegando analitici preventivi dei compensi professionali richiesti dal difensore e dall'eventuale consulente tecnico;
- e) dichiara, sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 47 e 76 del D.P.R.vn.445/2000, l'eventuale esistenza di polizze assicurative personali che potrebbero consentirgli il rimborso degli oneri difensivi, dando contestuale avviso della loro attivazione

- al Comune ed allegando copia della polizza;
- f) si impegna a trasmettere al Comune di Argenta, direttamente o tramite il difensore incaricato, copia di ogni atto depositato, nonché ad aggiornare l'Ente sullo stato del procedimento giudiziario.
3. Il Comune valuta la sussistenza di conflitto di interessi e si pronuncia sull'istanza; ove ne ricorrano i presupposti, assume gli oneri di difesa del dipendente fin dall'apertura del procedimento.
- Entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, la competente struttura dell'Ente esprime il gradimento del Comune di Argenta sul difensore o sul consulente tecnico indicati dal dipendente; il gradimento espresso in tal modo è equiparato alla messa a disposizione del legale da parte dell'Ente, fermo e impregiudicato ogni rilievo da parte del Comune sulla congruità dei compensi professionali richiesti. Ove successivamente emergano ragioni di incompatibilità del difensore o del consulente nei confronti del Comune di Argenta, il servizio competente comunicherà al dipendente e al professionista incaricato le ragioni del venir meno del gradimento dell'Ente, con conseguente impossibilità dell'assunzione a carico del bilancio comunale dei relativi oneri, eventualmente indicando al dipendente altro professionista.
4. Con il provvedimento di assunzione del patrocinio legale, l'Ente:
- a) esprime il proprio gradimento nei confronti del legale indicato dal dipendente, ovvero procede alla scelta del legale.
- Sul punto trovano applicazione le regole in materia di incompatibilità del conferimento degli incarichi professionali a professionisti esterni all'Ente.
- b) definisce l'impegno di spesa.
5. Il Comune di Argenta può sempre valutare la congruità e l'adeguatezza della parcella del difensore, riservandosi anche la facoltà di chiedere il parere di congruità del competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, ferma restando la non vincolatività del parere stesso. Analoga verifica può essere compiuta sulla parcella del consulente tecnico di parte. Le parcelle devono essere analitiche, anche con riguardo alle attività svolte, in relazione agli specifici parametri e criteri utilizzati per la quantificazione degli importi richiesti.
6. Il Comune, nei limiti di quanto corrisposto per la difesa dell'interessato e/o per averlo tenuto indenne da eventuali richieste di risarcimento di terzi, ha diritto di surroga nei confronti delle compagnie assicuratrici con le quali l'interessato abbia stipulato polizze assicurative di tutela giudiziaria (o equivalenti) o per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 8 – PROCEDIMENTO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI

1. Il dipendente che non sia stato ammesso alla preventiva assunzione degli oneri di difesa può essere ammesso al rimborso delle spese legali solo qualora, a seguito di conclusione favorevole del procedimento, sia possibile verificare *ex post* l'assenza di conflitto di interessi, oltre che la sussistenza di tutti gli altri requisiti e condizioni previste dalla legge e dal presente regolamento e senza che residuino profili di responsabilità.
2. Il rimborso avviene su richiesta dell'interessato e a condizione che questi abbia comunicato all'Ente l'apertura del procedimento nei propri confronti, nei modi e nei termini previsti all'articolo 7 del presente regolamento.
- A tal fine, il dipendente trasmette al responsabile del procedimento i seguenti documenti:
- a) copia della sentenza o provvedimento definitivo che escluda la responsabilità per i fatti o gli atti contestatigli, munito della dichiarazione di definitività apposta dalla cancelleria del giudice competente;
- b) parcella analitica quietanzata, sottoscritta dal legale che ha curato la difesa;
- c) dichiarazione di non aver percepito rimborsi per le medesime spese da parte di imprese assicurative o altri soggetti.
3. Il responsabile del procedimento, ai fini del rimborso delle spese legali, verifica:
- a) che il dispositivo della sentenza configuri effettivamente una conclusione favorevole del procedimento;
- b) che dagli atti di giudizio sia esclusa qualsiasi responsabilità, anche di natura disciplinare del richiedente; nel caso emergano responsabilità disciplinari, si dà corso al relativo procedimento, secondo le norme di legge e del CCNL e solo qualora questo si concluda con l'archiviazione, può farsi luogo al rimborso delle spese legali;
- c) che dagli atti di giudizio non emerga un conflitto di interessi nei termini esplicitati al precedente articolo 4.

CAPO III

TUTELA LEGALE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI

ART. 9 – PRINCIPI GENERALI

1. Ai sensi dell'art. 86 comma 5 del decreto legislativo n. 267/2000, il Comune può assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato e/o procedere alla tutela legale in favore degli amministratori comunali sotto forma di rimborso a conclusione del procedimento e alle condizioni specificate da tale norma vale a dire:

- a) conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione in sede penale;
- b) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;
- c) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
- d) assenza di dolo o colpa grave.

2. In tema di tutela legale degli amministratori, anche con riguardo al relativo procedimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 1,2,3,4,5 comma 2, 6 commi da 4 a 8, 7 comma 2 e dell'articolo 8 del presente Regolamento, con la precisazione che la comunicazione prevista dal predetto articolo 7 comma 2 andrà effettuata al Sindaco.

ART. 10 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento si fa espresso rinvio alla vigente normativa contrattuale e legislativa in materia.